



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1395

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, articoli 72 e 73. Approvazione del bando per la presentazione di proposte progettuali da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e contestuale modifica della deliberazione n. 2370 di data 28 dicembre 2017.

Il giorno **01 Agosto 2018** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” , prevede che, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, il Governo e' delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore, inteso come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

In particolare, l'art. 9 della sopra citata Legge 6/2016 indica principi e contenuti di tali decreti legislativi, prevedendo, alla lettera g) l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 recante “Codice del Terzo settore” (di seguito Codice), ed in particolare l'art. 72, disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del sopra citato fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

L'art. 73 del medesimo decreto legislativo, disciplina invece le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

Gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste.

L'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destinando le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 44.806.985,00); dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 26.000.000,00), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome. In particolare, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole, in associazione temporanea o in partenariato tra loro, iscritte, per l'anno 2017, nei registri previsti dalle normative di settore che, per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento sono l'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 per le organizzazioni di volontariato, nonché il registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 per le associazioni di promozione sociale.

Con nota di data 13.12.2017, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inviato l'atto di

indirizzo sopra citato, la tabella di ripartizione finanziaria dei fondi (per la Provincia autonoma di Trento Euro 714.108,57) e lo schema di accordo di programma (di seguito Accordo) per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, con obbligo di sottoscrizione digitale entro il 28 dicembre 2017 al fine di consentire al Ministero l'assunzione del relativo impegno di spesa entro il corrente anno.

Sia nell'atto di indirizzo, che nell'accordo di programma, viene sottolineato che il programma è sostenuto dal Ministero, non prevedendo in alcuna maniera forme di co-finanziamento da parte della Provincia.

Nella seduta del 28 dicembre 2017, con deliberazione n. 2370, la Giunta provinciale ha approvato lo schema di Accordo di programma da concludere tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando contestualmente il sostituto dirigente del Servizio politiche sociali alla relativa sottoscrizione.

Il medesimo giorno, ultimo giorno utile, l'accordo è stato firmato digitalmente dal sostituto dirigente del Servizio politiche sociali ed inviato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Si rende ora necessario integrare la citata deliberazione n. 2370/2017 prevedendo la necessaria copertura finanziaria e prenotando quindi le risorse finanziarie secondo l'esigibilità della spesa prevista.

Con nota di data 02 marzo 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che con decreto direttoriale n. 539 di data 29 dicembre 2017, sono stati approvati gli accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le Province Autonome, disponendo che dalla data della medesima nota decorrono i 20 mesi di durata dei medesimi accordi.

Con la medesima nota veniva fissato il termine di 45 giorni per la trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del piano operativo, recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, nonché il cronoprogramma delle attività previste.

Con mail di data 16 aprile 2018, veniva trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il piano operativo, completato in ogni parte. Con mail di pari data il Ministero medesimo ne prendeva atto.

Per poter dare attuazione ai contenuti dell'accordo di programma, si rende ora necessario attivare una idonea procedura di bando, nel rispetto della normativa provinciale, per garantire la partecipazione e la trasparenza all'accesso al finanziamento da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Si propone pertanto l'approvazione dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto il bando per la presentazione di proposte progettuali da parte di organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, nonché da associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, anche in forma associata.

Con riferimento agli ambiti di intervento individuati all'art. 2 del bando, si precisa che il contributo massimo per ciascun progetto ammonta ad Euro 40.000,00=, eccezion fatta per l'ambito inerente il contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone senza dimora, per il quale il limite massimo è fissato in Euro 90.000,00= a progetto, in considerazione del fatto che trattasi di servizi

per lo più residenziali che necessitano di importi ben maggiori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la normativa e la documentazione citata in premessa;
- visti gli artt. 53 e 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché l'allegato A/2 al medesimo decreto recante "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 2370 di data 28 dicembre 2017, nel seguente modo:
 - sostituzione dell'art. 4. con il seguente art. 4.:
"di demandare a successivi provvedimenti l'accertamento del finanziamento previsto all'art. 6 dello schema di Accordo di programma di cui al punto 1. che sarà liquidato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità previste dal medesimo articolo;"
 - aggiunta del seguente punto 5.:
"di prenotare la spesa di Euro 714.108,57= , prevista dal presente provvedimento, imputando la stessa nel seguente modo:
 - Euro 237.643,43= sul capitolo 402150 dell'esercizio finanziario 2018;
 - Euro 476.465,14= sul capitolo 402150 dell'esercizio finanziario 2019."
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando riguardante la presentazione di proposte progettuali da parte di organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 e da associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, contenuto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di demandare a successivi provvedimenti del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'approvazione della modulistica necessaria per le richieste di contributo a sostegno delle proposte progettuali di cui al precedente punto 1), della graduatoria delle domande ammissibili con l'individuazione dei soggetti finanziati nonché la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, nonché l'assunzione del corrispondente impegno di spesa;
- 4) di dare atto che la spesa di Euro 714.108,57= derivante dal bando di cui al precedente punto 2), trova copertura con i fondi disponibili sulla prenotazione fondi assunta con deliberazione della Giunta provinciale n. 2370 di data 28 dicembre 2017, così come modificata al precedente punto 1);
- 5) di accertare la somma complessiva di Euro 714.108,57=, quale finanziamento disposto dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, imputando la stessa come di seguito indicato:
 - per Euro 237.643,43= sul capitolo 314285 dell'esercizio finanziario 2018;
 - per Euro 476.465,14= sul capitolo 314285 dell'esercizio finanziario 2019;
- 6) di disporre la pubblicazione del bando di cui al precedente punto 2) sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 6 GIUGNO 2016, N. 106 e D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, artt. 72 e 73)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi finanziari da corrispondere alle organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV), iscritte all'Albo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, nonché alle associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS), iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, anche in forma associata, per la realizzazione di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali. L'iscrizione ai rispettivi Albi deve risultare alla data di approvazione del presente bando.

2. L'importo complessivo a disposizione per gli interventi da finanziare in base a questo bando ammonta a 714.108,57 Euro.

Articolo 2

Finalità dei progetti

1. Sono finanziabili progetti a rilevanza locale e che riguardano i seguenti ambiti:

- a) **sostegno all'inclusione sociale con riferimento alla *disabilità***, – con lo scopo, in generale, di favorire processi di rete e di progettazione condivisa tra ODV o APS e soggetti diversi (terzo settore, profit e no profit, Comunità di valle, Comuni, etc.) che operano per ridurre l'esclusione sociale ed accrescere la fiducia, la corresponsabilità, anche nella logica della reciprocità, al fine di creare contesti alternativi ed opportunità di inclusione e di coinvolgimento delle persone con disabilità promuovendo la domiciliarità, tra cui l'incremento di-progetti di “*abitare sociale*”;
- b) **sostegno all'inclusione sociale con riferimento alla *genitorialità***, – con lo scopo, in generale, di favorire processi di rete e di progettazione condivisa tra ODV o APS e soggetti diversi (terzo settore, profit e no profit, Comunità di valle, Comuni, etc.) che operano per ridurre l'esclusione sociale ed accrescere la fiducia, la corresponsabilità, anche nella logica della reciprocità, al fine di potenziare le capacità genitoriali di coppie e singoli, anche di genitori separati in condizioni di fragilità; sostenere la coppia genitoriale nel compito educativo fornendo strumenti per accrescere le capacità di lettura dei bisogni e delle potenzialità esistenti, attraverso la predisposizione di percorsi formativi territoriali in collaborazione con le agenzie educative, al fine di incrementarne la resilienza; di promuovere momenti di socializzazione nelle comunità finalizzati a migliorare le relazioni di coppia, genitoriali e intergenerazionali; anche raggiungendo le famiglie vulnerabili del territorio;
- c) **prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia** – con lo scopo, in generale, di contrastare l'iniziazione alle dipendenze di tipo comportamentale (internet, gioco d'azzardo

patologico, ecc.) e da consumo di sostanze (stupefacenti, alcol, fumo ecc.); evitare che il consumo e il comportamento patologico occasionali diventino abituali e dipendenti, mettendo in campo attività di prevenzione, come risultato della rete formale e informale costituita nei territori, lavorando per curare chi ha il problema, stimolando relazioni di riferimento e sensibilizzando i gestori dei locali che vendono il servizio/prodotto;

- d) **contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone senza dimora** con lo scopo, in generale, di migliorare il sistema di offerta dei servizi rivolti alle persone senza dimora ampliandone l'offerta e rafforzando la rete in stretta collaborazione con gli altri soggetti, pubblici e privati, nella realizzazione di attività e servizi condivisi e programmati, anche attraverso esperienze di progettazione condivisa con il terzo settore, il coinvolgimento diretto dei beneficiari (in una logica di corresponsabilità) e la promozione delle relazioni fra le persone nella comunità;
- e) **contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone in condizione di povertà assoluta o relativa e dei migranti** con lo scopo, in generale, di evitare il rischio di emarginazione sociale delle persone in condizione di povertà assoluta o relativa e dei migranti, implementando e/o ri-orientando i servizi attivi esistenti e da attivare e offrendo alle persone la possibilità di partecipare ad attività a servizio della comunità;
- f) **sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità anche attraverso la tutela e valorizzazione dei beni comuni** - con lo scopo, in generale, di implementare, in un'ottica di welfare generativo, le occasioni di coesione sociale, di appartenenza alla comunità, di sensibilità verso il bene comune e di fare comunità, di risolvere i problemi contingenti dei quartieri immaginando contesti responsabili, solidali, generativi, con azioni finalizzate al benessere collettivo e alla rigenerazione di luoghi sensibili;
- g) **contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato** - con lo scopo, in generale, di concorrere al benessere complessivo delle persone anziane sole favorendo l'abbattimento delle varie forme di solitudine creando reti di riferimento attorno a loro; reperendo nuovi volontari per attività leggere a domicilio da ricercarsi nelle formazioni sociali di riferimento; promuovendo una cultura relazionale.

Articolo 3

Ammissibilità dei progetti

1. Non sono ammissibili i progetti:
 - a) già finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche PAT) o da altri enti di diritto privato controllati dalla PAT o società partecipate dalla stessa;
 - b) già oggetto di altri contributi o agevolazioni che ne coprono l'intera spesa;
 - c) che perseguono finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 2 del presente bando.
2. I progetti per i quali si richiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e devono indicare tutte le entrate inerenti alla realizzazione delle azioni previste.
3. Il contributo concesso in base al presente bando è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici **diversi** dalla PAT o di altri soggetti privati **diversi** da quelli controllati dalla PAT o partecipati dalla stessa e deve essere destinato alla copertura di spese non già coperte da tali agevolazioni. Le ulteriori agevolazioni, di cui beneficia ogni singolo soggetto richiedente o che sono state richieste o che si intende richiedere, devono essere dichiarate nella domanda di contributo ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Articolo 4

Forme di collaborazione

1. I soggetti beneficiari, descritti nell'art. 1, comma 1, possono costituire tra di loro:
 - un partenariato in forma gratuita con soggetti profit e/o non profit che abbiano sede legale od operativa sul territorio della provincia di Trento;
 - 1 un'Associazione Temporanea di Scopo (in breve ATS), costituita tra i soggetti indicati al precedente art. 1, che abbiano sede legale sul territorio della provincia di Trento.
2. In sede di valutazione dei progetti, per l'attribuzione dei relativi punteggi viene considerato il numero dei partner e rispettivamente dei componenti dell'ATS e il loro coinvolgimento attivo nel progetto.
3. Nell'ipotesi di presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegati le dichiarazioni con cui i Soggetti partner coinvolti attestano la propria adesione e specificano i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto.
4. Nel caso di presentazione in forma associata, la domanda di contributo deve essere presentata dal Soggetto capofila - con il quale viene intrattenuto ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario - ed all'istanza deve essere allegata la dichiarazione che si costituirà l'associazione temporanea di scopo per la realizzazione del progetto, sottoscritta da tutti coloro che intendono parteciparvi. Il relativo atto di costituzione dovrà essere comunque sottoscritto prima dell'inizio dell'attività prevista nel progetto, pena la decadenza dal contributo.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è presentata:
 - a) da una singola ODV o APS;
 - b) dall'Organizzazione capofila, in caso di ATS, con la quale viene intrattenuto ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario, in caso di presentazione in forma associata.
2. La domanda di contributo, redatta avvalendosi dei moduli pubblicati sul sito internet istituzionale della PAT, è presentata dalla singola ODV o APS o dall'Organizzazione Capofila alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali (di seguito Servizio) nel periodo compreso tra il **giorno** _____ ed il **giorno** _____.
3. La domanda di contributo deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) consegnate a mano presso il Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 - 38121 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno disponibile (_____ 2018);
 - b) consegnate presso gli sportelli periferici provinciali di assistenza e informazione al pubblico presenti sul territorio provinciale;
 - c) spedite mediante plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno. Ai fini dell'ammissione fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
 - d) trasmesse mediante strumenti telematici (da posta elettronica certificata all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo.
4. La domanda di contributo deve essere firmata dal legale rappresentante della singola ODV o APS o dell'Organizzazione Capofila richiedente e deve contenere **le dichiarazioni previste dal modello di domanda pubblicato sul sito internet istituzionale.**
5. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) scheda progettuale e relativo piano finanziario, redatti secondo i moduli appositamente approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale;
 - b) eventuali dichiarazioni di adesione al progetto sottoscritte dai partner specificando i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto;

- c) eventuale dichiarazione di costituzione di ATS per la realizzazione del progetto, sottoscritta da tutte le associazioni che ne faranno parte;
- d) informativa privacy.

Articolo 6

Avvio e conclusione del progetto

1. Il progetto può essere ammesso a contributo anche se già avviato prima della data di approvazione del presente bando, purché l'avvio sia avvenuto non prima del **02 marzo 2018**.
2. Nel caso in cui il progetto sia stato avviato prima dell'approvazione della graduatoria, ma non risulti collocato in posizione utile per la concessione del contributo, le spese sostenute restano a carico del Soggetto richiedente.
3. L'esecuzione del progetto deve essere comunque avviato entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del dirigente del Servizio provinciale competente, del finanziamento del progetto.
4. Qualora il soggetto beneficiario si sia costituito in ATS, prima dell'avvio del progetto deve trasmettere al Servizio provinciale competente, l'atto di costituzione in ATS, redatto a mezzo atto pubblico.
5. Tutti i progetti finanziati devono concludersi **entro e non oltre** la data del **30 settembre 2019** e comunque si intendono conclusi alla medesima data.
6. Qualora alla data del 30 settembre 2019 l'attività prevista nel progetto non sia interamente conclusa, il Servizio provinciale competente, ai fini della rideterminazione del contributo, si riserva la valutazione del livello di fruibilità delle azioni attivate.
7. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto a comunicare al Servizio provinciale competente l'avvio dell'esecuzione del progetto.
8. Il dirigente del Servizio, previa motivata richiesta di proroga, da richiedere da parte del Soggetto beneficiario prima della scadenza dei 30 giorni previsti al precedente comma 3, può concedere una sola proroga del termine di avvio del progetto e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.
9. In ogni caso resta fermo il termine di conclusione del progetto fissato al 30 settembre 2019.

Articolo 7

Informazione e pubblicità

1. Il soggetto ammesso a contributo è tenuto a riportare su qualsiasi documento o materiale informativo relativo all'attuazione del progetto, il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il logo della Provincia Autonoma di Trento, nonché la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".
2. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile utilizzare i sopra citati loghi.
3. Il soggetto ammesso a contributo è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, l'entità del contributo ottenuto, se superiore ad Euro 10.000,00=.

Articolo 8

Spese ammissibili

1. Ai fini dell'individuazione delle spese ammissibili a contributo, sono considerate esclusivamente quelle dirette alla realizzazione del progetto.
2. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate nel periodo di durata del progetto e, comunque non oltre il 30 settembre 2019 e rendicontate entro il termine previsto da questo bando. Sono ammesse le eventuali spese per la predisposizione del progetto e per la costituzione dell'eventuale ATS, sostenute anche prima del periodo di durata del progetto, ma comunque sostenute non prima del **02 marzo 2018**, nonché per la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione dello stesso alla Provincia, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque entro e non oltre il 29 novembre 2019.

3. Sono ammesse le spese per il personale adibito alla realizzazione del progetto, purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi reali, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività di realizzazione del progetto.

4. Relativamente alle spese per il materiale strumentale, di consumo e cancelleria, sono ammessi gli acquisti di beni per un importo unitario inferiore a Euro 516,46= IVA esclusa, incluse le licenze d'uso per software, nel caso l'acquisto si renda necessario per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto.

Articolo 9

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) costi non direttamente riconducibili al progetto e non puntualmente identificate nel piano finanziario;
- b) l'I.V.A. in detrazione;
- c) gli oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- d) l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi di costo unitario superiore a Euro 516,46=;
- e) gli ammortamenti;
- f) le sanzioni;
- g) le spese pubblicitarie per l'importo eccedente il 5 per cento della spesa ammessa a contributo;
- h) le spese per la stesura del progetto per l'importo eccedente il 3 per cento della spesa ammessa a contributo.

Articolo 10

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. Ogni soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di due progetti.

2. Per ognuno dei 7 ambiti previsti dall'articolo 2, verranno finanziati sino a due progetti, individuati tenendo conto, per ciascun ambito, del punteggio riportato in graduatoria. Le somme residuali rispetto a quanto stanziato, saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti, tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella graduatoria generale, indipendentemente dall'ambito di riferimento.

3. Il contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa, fino ad un massimo riconoscibile per ogni singolo progetto pari ad Euro 40.000,00=, ad esclusione dei progetti afferenti all'ambito d) **contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone senza dimora** per i quali il limite massimo è pari ad Euro 90.000,00=.

4. Resta inteso che l'ammontare del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra il totale delle spese ammissibili previste ed il totale delle eventuali entrate.

Articolo 11

Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Il Servizio provinciale competente valuta i progetti previa verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti e della rispondenza dei progetti alle finalità previste nel presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio	Peso
	A1) Motivazioni del progetto: si valuta la chiarezza e	0 - 6	

A) Contenuto del progetto	l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata e dei bisogni rilevati		1
	A2) Obiettivi del progetto: si valuta la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi effettuata e alle finalità del bando	0 - 6	
B) Azioni del progetto	B1) si valuta la chiarezza, l'efficacia, nonché la loro realizzabilità	0 - 6	2
	B2) si valuta la coerenza delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali	0 - 6	
C) Impatto del progetto	C1) Destinatari: si valuta l'individuazione dei destinatari finali in termini di chiarezza, di precisione, e di idoneità a beneficiare dell'intervento	0 - 3	1
	C2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi sub A2, sia verosimile attendersi un miglioramento della situazione iniziale evidenziata in base all'analisi di contesto effettuata e dei bisogni rilevati sub A1)	0 - 3	
	C3) Sostenibilità: si valuta la reale possibilità che le azioni/ricadute progettuali si protraggano oltre la fine del progetto e/o la creazione di effetti moltiplicatori	0 - 3	
	C4) Realizzazione del progetto su un territorio nel quale non risultano ulteriori iniziative riferibili agli obiettivi dei presenti criteri	0 - 1	
D) Auto-valutazione del progetto	Valutazione: si considera l'utilizzo di strumenti per il monitoraggio, anche in corso d'opera, e l'auto-valutazione dei progetti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi	0 - 3	3
E) Piano finanziario	E1) Spese: si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni ed agli obiettivi prefissati	0 - 4	2
	E2) entrate: si valuta la capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al contributo richiesto	0 - 2	

F) Forme di collaborazione	F1) si valuta il numero dei partner coinvolti nel progetto	0 - 5	2
	F2) si valuta il coinvolgimento attivo nel progetto dei partner, con riferimento alla chiarezza ed idoneità dei ruoli, alle interrelazioni, all'organizzazione di strumenti di coordinamento delle azioni reciproche ecc.	0 - 3	
	F3) si valuta il numero dei componenti dell'ATS coinvolti nel progetto (escluso il capofila)	0 - 4	
	F4) si valuta il coinvolgimento attivo nel progetto dei componenti ATS, con riferimento alla chiarezza ed idoneità dei ruoli, alle interrelazioni, all'organizzazione di strumenti di coordinamento delle azioni reciproche ecc.	0 - 3	

2. Il progetto è esaminato inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B (Contenuto del progetto e Azioni del progetto): soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a **16** punti, sono valutate le restanti aree.
3. In fase di valutazione dei progetti, possono essere apportate riduzioni ai costi previsti dal piano finanziario dei progetti presentati nel caso di non ammissibilità o incongruità di alcune voci di spesa o parti di esse.
4. Entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio approva la graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente del punteggio attribuito con le modalità sopra esposte e concede le risorse. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla irricevibilità delle domande di contributo presentate oltre il termine ultimo o di inammissibilità di quelle mancanti dei requisiti formali necessari e di quelle in cui i soggetti proponenti non hanno i requisiti.
5. Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nelle aree di valutazione A) + B) previste nella sopracitata tabella. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nell'area di valutazione F).

Articolo 12

Modificazioni in itinere ai progetti finanziati ed ai piani finanziari

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al Servizio:
 - a) qualsiasi eventuale modifica intervenuta al soggetto richiedente o ai suoi associati e partner;
 - b) qualsiasi variazione al piano finanziario che comporti un aumento o una riduzione della spesa fino al 20 per cento rispetto all'importo originario.
2. Le variazioni **in itinere** al piano finanziario che determinano una riduzione della spesa rispetto all'importo originario comportano la rideterminazione in minus da parte del Servizio, del contributo concesso, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.
4. Le variazioni in itinere al piano finanziario che determinano un aumento della spesa non comportano alcun incremento del contributo.

Articolo 13

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

a) anticipazione, su comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto avvio del progetto, nella seguente misura:

a1) per i progetti afferenti all'ambito d) **contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone senza dimora**: 40 per cento del contributo originariamente concesso o eventualmente rideterminato;

a2) per i progetti afferenti gli altri ambiti: 30 per cento del contributo originariamente concesso o eventualmente rideterminato;

b) seconda tranche: su richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentarsi non prima del 02 gennaio 2019, utilizzando l'apposito modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, contenente la dichiarazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata a titolo di anticipazione e l'elenco delle spese sostenute, nonché corredata da una sintetica relazione progettuale, contenente la descrizione delle attività realizzate fino a quel momento.

Per i progetti afferenti all'ambito d) **contrasto a condizioni di esclusione sociale delle persone senza dimora**, la seconda tranche corrisponde alla differenza tra l'80 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione.

Per gli altri ambiti, la seconda tranche corrisponde alla differenza tra il 70 per cento dell'importo originariamente concesso o rideterminato e quanto già erogato in anticipazione;

c) saldo del contributo, previa presentazione, **entro e non oltre il 20 novembre 2019**, della documentazione necessaria per la rendicontazione, a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., utilizzando l'apposita modulistica approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provinciale competente provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero.

Articolo 14

Attività di monitoraggio

1. I progetti finanziati potranno essere, nel corso della loro esecuzione, oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte del Servizio provinciale competente.

Articolo 15

Revoca del contributo

1. Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

a) utilizzo improprio del contributo concesso;

b) mancata richiesta di autorizzazione in caso di variazione al piano finanziario, che comporti un aumento o una riduzione della spesa complessiva superiore al 20 per cento rispetto all'importo originario;

c) mancato rispetto dei termini previsti nei presenti criteri per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione;

d) mancata pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni relative ai contributi ricevuti dalla PAT maggiori di Euro 10.000,00, ai sensi e per gli effetti della legge 124/2017, art. 1 commi da 125 a 129 (legge annuale sul mercato e la concorrenza) tenuto conto delle seguenti scadenze:

- entro il 28 febbraio 2019 per quelli percepiti nell'anno 2018;
- entro il 28 febbraio 2020 per quelli percepiti nell'anno 2019.

L'inosservanza di tale obbligo di pubblicazione comporta la restituzione alla PAT delle somme concesse ed erogate entro tre mesi dalla data del 28 febbraio 2019 per i contributi ricevuti nell'anno 2018 ed entro tre mesi dalla data del 28 febbraio 2020 per i contributi ricevuti nell'anno 2019.

2. In tutti i casi previsti al precedente comma, i Soggetti beneficiari sono tenuti a restituire le somme già percepite, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.